

COMUNE DI GROSSETO



**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (COSAP)**

INDICE

CAPO I – OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

- Art. 1 - Disposizioni generali amministrative**
- Art. 2 - Concessione di suolo pubblico**
- Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione**
- Art. 4 - Istruttoria della domanda**
- Art. 5 - Contenuto e modalità di rilascio della concessione**
- Art. 6 - Prescrizioni per le occupazioni**
- Art. 7 - Obblighi del concessionario**
- Art. 8 - Rinnovo della concessione**
- Art. 9 - Subentro nella concessione**
- Art. 10 - Rinuncia della concessione**
- Art. 11 - Decadenza della concessione**
- Art. 12 - Sospensione della concessione**
- Art. 13 - Revoca della concessione**
- Art. 14 - Comunicazione di avvio del procedimento**
- Art. 15 - Occupazione d'urgenza**
- Art. 16 - Occupazione abusiva. Rimozione**
- Art. 17 - Costruzione gallerie sotterranee**

CAPO II – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

- Art. 18 - Finalità**
- Art. 19 - Classificazione degli spazi ed aree pubbliche comunali**
- Art. 20 - Oggetto del canone**
- Art. 21 - Esenzione dal canone**
- Art. 22 - Maggiorazioni e agevolazioni**
- Art. 23 - Disposizioni per aree di proprietà privata**
- Art. 24 - Soggetti passivi**
- Art. 25 - Durata dell'occupazione**
- Art. 26 - Determinazione del canone**
- Art. 27 - Tariffa base del canone**
- Art. 28 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni**

Art. 29 - Tipologia ed entità delle occupazioni

Art. 30 - Superficie di suolo assoggettata al canone - Riduzioni

CAPO III – DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 31 - Versamento del canone

Art. 32 - Occupazioni abusive

Art. 33 - Omesso o parziale pagamento del canone

Art. 34 - Sanzioni

Art. 35 - Riscossione coattiva

Art. 36 - Rimborsi e compensazione

CAPO IV PUBBLICITA' – NORME TRANSITORIE - CONTENZIOSO - ENTRATA IN VIGORE

Art. 37 - Pubblicità

Art. 38 – Norme transitorie

Art. 39 - Contenzioso

Art. 40 - Entrata in vigore

CAPO I - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

1. Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le concessioni, le revoche, le decadenze e le sanzioni relative all'utilizzo del suolo pubblico, nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare all'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997, al nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche e al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Quando nel presente Regolamento sono usati i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'utilizzazione, anche di fatto, di spazi o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 2 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, senza specifica concessione comunale.

2. La concessione si perfeziona con il pagamento del relativo canone. In assenza, la concessione si intende come non rilasciata.

Art. 3 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui all'art. 2, deve farne apposita domanda al Servizio competente sulla modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale o reperibile presso il Servizio competente. La data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dalla protocollazione in arrivo da parte del Comune.

2. Il Funzionario responsabile del Servizio competente dà comunicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'avvio del procedimento salvo quanto disposto da leggi speciali.

3. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, anagrafiche e fiscali, del richiedente, le indicazioni dettagliate atte ad individuare in modo certo ed univoco (con apposita planimetria in scala idoneamente contestualizzata, mediante rilievo quotato, con l'ambiente urbano edificato e con il sistema viario circostante), la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, le finalità dell'occupazione, la descrizione delle opere/attività che si intendono eseguire/realizzare, la dichiarazione di impegno a costituire adeguato deposito cauzionale, laddove richiesto, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino a subentro, rinuncia, scadenza, decadenza o revoca di essa e/o per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso. Inoltre, la domanda deve contenere la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, mediante la quale egli accetta di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse disporre in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Nel caso di persona fisica o impresa individuale, l'indirizzo pec (laddove normativamente previsto), le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora la stessa ne sia in possesso; nel caso di soggetto diverso da persona fisica o impresa individuale, la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo pec, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore; dichiarazione di aver

stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale.

4. Per ogni tipologia di occupazione la documentazione tecnica necessaria è definita nell'apposita modulistica pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione Comunale o reperibile presso il Servizio competente. L'incompletezza della documentazione comporta la sospensione dei termini del procedimento.

5. Sono ammesse domande per l'occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di manufatti (per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi) esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande e per le edicole.

6. Per le sole domande finalizzate alla realizzazione di manufatti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande / edicole, per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi, contestualmente alla domanda di concessione da presentarsi ai sensi del presente Regolamento, dovrà essere presentata la pratica edilizia presso il Servizio comunale competente, il quale attiverà l'istruttoria della pratica e procederà al rilascio del relativo titolo edilizio successivamente al rilascio della concessione di cui al presente Regolamento.

7. In caso di dichiarazioni che, in fase di istruttoria risultassero mendaci, saranno adottate le misure previste dalla normativa vigente e le domande saranno contestualmente respinte.

8. In fase di istruttoria potrà essere richiesto il versamento del deposito cauzionale, ovvero la dichiarazione di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale.

9. Nell'ipotesi in cui la domanda risulti incompleta o si ravvisi la necessità di integrazioni, l'Amministrazione, entro 15 giorni dalla sua presentazione, potrà chiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini della conclusione dell'istruttoria.

10. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione; per le occupazioni permanenti, la domanda deve essere prodotta entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dell'occupazione del suolo pubblico.

11. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con ponteggi e/o aree di cantiere in corrispondenza di pavimentazioni in pietra presenti sul territorio comunale, allo scopo di garantire all'Amministrazione un pronto soddisfacimento economico in caso di accertati danni alle superfici, deve essere costituito da parte del richiedente un deposito cauzionale di € 1.500,00; tale deposito cauzionale potrà essere effettuato tramite versamento alla Tesoreria Comunale.

12. Il rilascio delle concessioni per occupazioni sia temporanee che permanenti di suolo pubblico su strade o piazze provviste di pavimentazioni in pietra, è subordinato alla produzione del documento attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui al comma precedente, oltre che alla ricevuta di versamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

13. Per quanto previsto ai commi precedenti, il competente Settore in materia di lavori pubblici effettuerà gli accertamenti tecnici sulle condizioni dell'area interessata dall'occupazione, in particolare, prima dell'inizio dell'occupazione, procederà alla effettuazione di un sopralluogo finalizzato alla constatazione del sito, redigendo un sommario verbale corredato da eventuali foto; al termine dell'occupazione, lo stesso Settore provvederà ad effettuare un ulteriore sopralluogo finalizzato ad accertare la sussistenza di eventuali danni arrecati alle pavimentazioni.

14. In caso di assenza di danni, dovrà essere provveduto, a cura dello stesso Settore competente in materia di lavori pubblici, allo svincolo totale della cauzione; in caso di accertati danni, a seguito della loro puntuale quantificazione economica, il suddetto stesso Settore provvederà allo svincolo parziale della somma residua.

15. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, in ogni caso:

- per le occupazioni di suolo pubblico effettuate su aree pavimentate in pietra, qualsiasi struttura metallica eventualmente utilizzata, come ad esempio palchi, gazebo, banchetti, non può appoggiare direttamente sulla pavimentazione in pietra ma deve essere isolata da una

tavola di legno, dello spessore minimo di cm. 2,00 o da apposita protezione in gomma ed avere una superficie maggiore rispetto a quella del piede di appoggio della struttura stessa;

- per le occupazioni finalizzate all'esecuzione di lavori, opere e impianti le quali comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione, o dalle quali possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, in particolari casi e circostanze che lo giustifichino e su diretta indicazione del competente Settore in materia di lavori pubblici, il rilascio delle concessioni può essere subordinato alla produzione del documento attestante l'avvenuta costituzione di un congruo deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia del canone dovuto e/o dell'eventuale risarcimento danni.

Art. 4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Nell'ipotesi in cui la domanda risulti incompleta o si ravvisi la necessità di integrazioni, secondo quanto previsto dal comma 9 del precedente articolo, il Servizio competente al rilascio del provvedimento concessorio inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine ed il procedimento amministrativo verrà sospeso fino all'acquisizione definitiva della documentazione richiesta. Nel caso che il richiedente non ottemperi alla richiesta di integrazione entro il termine concesso, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.

2. Le domande presentate in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento ed inoltrate da più richiedenti per la medesima area, sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo sussistano eventuali diverse priorità stabilite dall'Amministrazione.

3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri dei Settori interessati.

4. Le domande per l'occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di manufatti per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi, saranno istruite a cura del competente Servizio per il rilascio del titolo edilizio, fatti salvi ulteriori eventuali pareri necessari per il rilascio della concessione ai sensi del presente Regolamento. Per la durata dell'istruttoria necessaria al rilascio del titolo edilizio abilitativo, il termine del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ai sensi del presente Regolamento verrà sospeso.

5. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza dei pareri tecnici dei Settori interessati e delle specifiche prescrizioni in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto dalle disposizioni di legge e dai regolamenti, piani e programmi comunali; per tale motivo la concessione, in ossequio ai pareri tecnici espressi dai Settori interessati, può prescrivere l'adozione di appositi ed idonei accorgimenti e/o attrezzature-tipo o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino o con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 5 CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. L'atto di concessione rilasciato dal Servizio competente deve contenere: l'ubicazione, la tipologia e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le prescrizioni e/o condizioni alle quali il Comune subordina l'atto stesso in relazione alle diverse tipologie di occupazione nonché le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. L'atto di concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni permanenti, il Servizio comunale competente al rilascio/diniego della concessione dovrà esprimersi di norma sulla concessione o sul diniego entro 60 giorni dalla domanda, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1 e comma 4, del presente Regolamento.

3. Per le occupazioni temporanee, il termine per il rilascio o diniego della concessione è stabilito in almeno 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1 e comma 4, del presente Regolamento.

4. Il Comune, per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

5. Nell'atto di concessione è determinato il canone dovuto. Il rilascio della concessione avverrà una volta accertato il pagamento del canone o di parte di esso in caso di pagamento rateale.

6. La mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di canone, eventuali indennità e sanzioni amministrative connesse alle occupazioni di suolo pubblico costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo della concessione.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono subordinate oltre che all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento anche a quelle vigenti contemplate nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nonché di quelle previste in materia Edilizia, Commercio, Polizia, Igiene, Tutela del Verde vigenti e di ogni altra previsione normativa.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di manufatti per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi, potranno essere rilasciate successivamente alla comunicazione dell'istruttoria con esito positivo da parte del responsabile del procedimento del Servizio competente per il rilascio del relativo titolo edilizio con l'individuazione puntuale della superficie concessionabile.

9. Al momento del rilascio della concessione per l'occupazione di cui al precedente comma, dovrà essere prodotta, a cura del concessionario, idonea garanzia fidejussoria. La polizza fidejussoria dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nel relativo albo, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dalla vigente normativa e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia dovrà essere di importo pari ai canoni da corrispondere per la durata della concessione, maggiorata di un anno oltre la sua scadenza, a garanzia della rimozione del manufatto. E' consentita, comunque, la riduzione dell'importo cauzionale proporzionalmente al pagamento dei suddetti canoni corrisposti annualmente. Il primo canone dovrà essere corrisposto anticipatamente al rilascio della concessione. Al termine della durata della concessione, previa verifica del pagamento dei canoni e previa comunicazione entro 20 gg. successivi alla scadenza della concessione stessa dell'avvenuta rimozione del manufatto, sarà svincolata la garanzia suddetta previa presentazione di idonea richiesta. In caso di cessazione dell'attività, accertata a seguito di idonea comunicazione, la concessione si intenderà decaduta, salvo il caso di subentro per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte. Il soggetto interessato, al fine di subentrare nella concessione, sarà tenuto a produrre idonea istanza di rilascio della concessione per la sua durata residuale prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro 15 (quindici) giorni dal subentro nella gestione o nella proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte, pena la decadenza della concessione. Il soggetto subentrante si accollerà, altresì, tutti gli oneri a carico del concessionario originario, ivi compresa la garanzia fidejussoria.

10. In caso di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, la concessione è subordinata al nulla osta del proprietario, fatte salve situazioni di occupazioni di aree già oggetto di precedente concessione o di specifiche convenzioni.

11. In ogni caso, il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico.

12. Le concessioni riferite al commercio su area pubblica sono disciplinate dal Piano e dal Regolamento comunale commercio su aree pubbliche.

Art. 6 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. Il concessionario è tenuto al ripristino del suolo occupato a proprie spese e, in mancanza, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione con spese a carico dell'occupante. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonee garanzie, come previste ai precedenti artt. 3 e 5.

2. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

3. Il Comune può, altresì, sospendere temporaneamente ovvero revocare in qualsiasi momento le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per motivi di ordine, pubblica sicurezza e manifestazioni a carattere istituzionale organizzate dall'Amministrazione, come meglio disciplinato dai successivi artt. 12 e 13.

4. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dall'occupazione né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.

Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dell'atto assume i seguenti obblighi:

a) ritirare e conservare presso il luogo di occupazione l'atto di concessione, con allegata la planimetria approvata ed esibirlo a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali;

b) osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato;

c) effettuare il versamento del canone dovuto secondo i termini e le modalità dal presente Regolamento;

d) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga regolarmente ottenuta prima della scadenza, nè occupare una superficie maggiore di quella concessa;

e) non occupare l'area in concessione con componenti e modalità difformi da quelle approvate;

f) custodire e tutelare da ogni eventuale danno l'area in concessione, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, nel rispetto assoluto delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione;

g) garantire la costante manutenzione dell'area in concessione, in particolare mantenendo tutti gli arredi in stato di decoro, curando la pulizia dell'area, anche esterna alla concessione, utilizzata dai propri clienti;

h) per le aree ricadenti nel verde pubblico, rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di tutela del verde pubblico e privato;

i) rispettare le disposizioni e/o limitazioni in materia di orario di utilizzo dell'area in concessione in conformità al vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose;

l) rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di polizia urbana in materia di rumori e schiamazzi;

m) occupare il suolo concesso in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso;

n) attestare e versare nelle modalità indicate le idonee garanzie previste dal presente Regolamento;

o) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, per

danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;

p) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, l'area occupata;

q) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa che lo stesso dovesse sostenere per il ripristino dell'area.

Art. 8 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo con le stesse modalità previste per il rilascio. La mancata produzione dell'istanza di rinnovo entro il termine suddetto costituisce rinuncia al rinnovo stesso della concessione.

2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche se dovuto.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni permanenti, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche se dovuto.

4. Il rinnovo delle concessioni riferite al commercio su area pubblica è disciplinato dal Regolamento comunale commercio su aree pubbliche.

5. Non saranno rinnovate, nè prorogate, concessioni per le quali non sia stato corrisposto il canone dovuto.

Art. 9 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Qualora sopravvengano mutamenti in ordine al concessionario, lo stesso dovrà produrre apposita e tempestiva comunicazione al competente Servizio, mentre il subentrante, che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà presentare apposita istanza, ai sensi del precedente art. 3, per il subentro nella concessione indicando anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente. L'istanza deve essere presentata entro 15 (quindici) giorni dal subentro nella gestione o nella proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

3. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato a restituire all'Amministrazione, che ha rilasciato l'atto, l'originale del provvedimento di cui era titolare. La nuova concessione al subentrante verrà rilasciata senza produzione da parte dello stesso di ulteriore documentazione se permangono le medesime condizioni.

4. Per quanto riguarda i termini da rispettarsi per il rilascio della concessione o il diniego si rinvia a quanto espressamente previsto all'art. 5.

5. Il subingresso nelle concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche potrà avvenire esclusivamente a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte, così come meglio disciplinato dalla vigente normativa regionale.

6. Fino al perfezionamento dell'atto di voltura della concessione, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

7. In caso di subentro per trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda relativamente alle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di manufatti per

cui si è reso necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi, si rimanda a quanto previsto al precedente art. 5, comma 9.

8. Il subentrante, in relazione alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente. Qualora il canone sia già stato pagato per intero dal cedente, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l'occupazione mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative della superficie. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle indennità/sanzioni amministrative previste. Il subentrante, nelle occupazioni temporanee, è tenuto al versamento del canone a partire dalla data indicata nel nuovo atto di concessione nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso: in tal caso il cedente non avrà diritto ad alcun rimborso. Nel caso in cui il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, il canone relativo al periodo di concessione del cedente stesso sarà ricalcolato come se stante fino alla data indicata nel nuovo atto di concessione. Nell'ipotesi in cui il pagamento già avvenuto da parte del cedente sia superiore al dovuto, lo stesso non avrà diritto ad alcun rimborso. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle indennità/sanzioni amministrative previste.

Art. 10 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti che non abbiano più interesse alle occupazioni, sia quelli titolari di concessione sia quelli ai quali ancora non è stata rilasciata, possono rinunciare con apposita comunicazione, in carta libera, da prodursi al Servizio competente. Per le occupazioni temporanee, la comunicazione della rinuncia deve essere presentata prima dell'inizio dell'occupazione. Per le occupazioni permanenti, la comunicazione della rinuncia deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in corso per la conseguente cancellazione dall'elenco dei concessionari con decorrenza dal successivo anno solare.

2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone eventualmente già pagato. Sarà, invece, rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato dall'occupante.

Art. 11 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione degli spazi ed aree pubbliche nei seguenti casi:

a) qualora, non adempiendo alle condizioni prescritte dall'atto di concessione, alle norme stabilite dalla legge, dal presente Regolamento e dagli altri atti regolamentari vigenti in materia, incorre nella medesima violazione, a seguito di verbali di contestazione accertati dal Corpo di Polizia Municipale ovvero da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. n. 296/2006, almeno 2 volte nell'arco di dodici mesi.

Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare, a seguito di almeno n. 2 verbali di contestazione accertati dal Corpo di Polizia Municipale, al medesimo soggetto nell'arco di dodici mesi, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine commerciale, la sospensione dell'attività dell'esercizio commerciale fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Oltre alla decadenza potrà essere precluso il rilascio/rinnovo della concessione nell'anno successivo qualora le violazioni siano di rilevante entità;

b) in caso di mancato pagamento del canone di concessione;

c) nel caso di riscontrati abusi edilizi ovvero, nel caso di rilascio di titoli edilizi, del mancato rispetto dei termini di intervento fissati dal titolo edilizio medesimo;

d) per le occupazioni permanenti con strutture facilmente rimovibili se non ha iniziato l'occupazione entro 30 giorni dalla decorrenza della concessione;

e) per le occupazioni temporanee se non ha iniziato l'occupazione entro 10 giorni dalla decorrenza della concessione.

2.L'Amministrazione Comunale, su richiesta motivata del concessionario può, di volta in volta, autorizzare tempi nell'inizio della occupazione degli spazi ed aree pubbliche maggiori di quelli previsti dal presente articolo.

3.Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 12 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1.E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere la concessione e prescrivere lo sgombero delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso il concessionario avrà diritto alla restituzione del canone pagato per la quota non utilizzata.

2.I concessionari sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato e non potranno sollevare eccezioni od opposizioni di sorta, parimenti, il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 13 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1.Il Comune dispone la revoca della concessione qualora, per mutate circostanze (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, dell'arredo urbano o per altri motivi contingenti), l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile o necessaria alla pubblica utilità.

2.L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione senza corrispondere alcuna indennità per danni o per qualsiasi altro titolo, salvo il rimborso della maggior quota del canone pagato per il periodo non usufruito, senza corresponsione di interessi, su espressa richiesta dell'interessato.

3.Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente da prelevarsi prioritariamente dall'eventuale deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

4.Per effetto del provvedimento di revoca il concessionario è obbligato a ripristinare il bene trasportando altrove i materiali di risulta e provvedendo alla pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune o a terzi.

Art. 14 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1.Prima di adottare, nei casi previsti dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, i provvedimenti di annullamento, decadenza, sospensione o revoca della concessione, il Servizio competente deve dar corso alla procedura di cui all'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 OCCUPAZIONE D'URGENZA

1.Per far fronte a situazioni d'urgenza ed emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

2.In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale ed al Servizio comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione, via fax o a mezzo posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dell'occupazione effettuata; sarà cura della Polizia Municipale provvedere ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1 ed inoltrare la comunicazione al Servizio comunale competente al rilascio della concessione a sanatoria;
- presentare la domanda di cui all'art. 3 per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3. In caso venga accertato che non sussistano i presupposti di cui al comma 1, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché le indennità e le sanzioni amministrative espressamente previste dal presente Regolamento.

Art. 16 OCCUPAZIONE ABUSIVA. RIMOZIONE

1. Sono considerate abusive:

- a) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione;
- b) le occupazioni revocate, decadute e/o protrattesi oltre la data dei relativi provvedimenti;
- c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo precedente ovvero non si siano configurati i presupposti di cui al comma 1 dello stesso articolo;
- d) le occupazioni concesionate in caso di omesso o parziale pagamento del canone, come disciplinate dal successivo art. 33.

2. Nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, risultanti da apposito verbale di contestazione redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. n. 296/2006, dall'occupante abusivo è dovuto quanto previsto dal successivo art. 32.

3. La rimozione della suddetta occupazione, disposta con apposito provvedimento amministrativo dirigenziale, deve comunque avvenire nei seguenti casi:

- a) occupazione abusiva insistente su spazio ed area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio che non può costituire oggetto di atto concessorio per violazioni di norme legislative e regolamentari;
- b) quando l'occupante abusivo, nonostante il pagamento del canone, non richieda nelle modalità previste dal presente Regolamento la concessione del relativo spazio o area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio occupata;
- c) in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti normative.

4. La rimozione sarà a cura e spese dell'occupante abusivo entro il termine previsto dal sopra citato provvedimento amministrativo dirigenziale. Decorso inutilmente tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 17 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone previsto dal presente Regolamento, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 18 FINALITA'

1. Il presente capo disciplina le varie tipologie di occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio ed il relativo canone.

2. Dal 01/01/2019 nel territorio del Comune di Grosseto è istituito, a norma dell'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Conseguentemente, a decorrere dalla predetta data, non si applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 19 CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI

1. Il Comune di Grosseto, ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni di suolo che per i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, suddivide il proprio territorio in quattro categorie di importanza come da elenco di classificazione allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale.

2. Alla suddetta suddivisione, che tiene conto di fattori oggettivi in relazione al cosiddetto "carico urbanistico" presente nelle varie parti della città, quali il traffico veicolare, pedonale e ciclabile, i collegamenti di vario tipo, servizi preesistenti in zona, nonché di ulteriori parametri di carattere discrezionale indirizzati a fornire una migliore fruibilità degli spazi da parte della collettività in generale, è riconducibile il valore economico dell'area ai fini della classificazione in categorie della viabilità soggetta al pagamento del canone.

3. Eventuali modifiche apportate alla classificazione delle strade produrranno effetto, ai fini del presente Regolamento, dall'anno successivo a quello della approvazione della modifica stessa.

4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:

-per le occupazioni permanenti:

a) 1^a cat. 100% della tariffa base;

b) 2^a cat. 90% della tariffa base;

c) 3^a cat. 85% della tariffa base;

d) 4^a cat. 80% della tariffa base;

-per le occupazioni temporanee:

a) 1^a cat. 100% della tariffa base;

b) 2^a cat. 90% della tariffa base;

c) 3^a cat. 85% della tariffa base;

d) 4^a cat. 80% della tariffa base.

5. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile in sede istruttoria, per la consistenza attribuibile a ciascuna categoria ai fini della determinazione del canone, si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più bassa tra quelle oggetto dell'occupazione. In caso di spazi ed aree non ancora classificati si applica la tariffa più bassa tra quelle previste dall'Amministrazione.

Art. 20 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette al pagamento del canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

4. Il canone non si applica alle occupazioni permanenti e temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art. 21 ESENZIONE DAL CANONE

1. Sono esenti dal pagamento del canone:

- le occupazioni effettuate, sia direttamente sia indirettamente, dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 917/86 per finalità istituzionali, di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e per tutte le iniziative, ritenute di rilevanza istituzionale, in ogni caso senza scopo di lucro, nelle quali l'Amministrazione partecipa attivamente;
- le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo;
- le occupazioni con segnaletica stradale;
- le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se di privata pertinenza nonché le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, non di linea nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti;
- le occupazioni per l'installazione di manufatti destinati alla pubblica erogazione dell'acqua;
- le occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici, cannocchiali, pesapersone;
- le occupazioni con aree cimiteriali;
- le occupazioni con passi carrabili, rampe e scivoli d'accesso e le aree di sosta destinati esclusivamente ai soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni con passi carrabili che danno accesso ai fondi agricoli; tale esenzione viene accordata a richiesta degli interessati previa dimostrazione, con idoneo documento, della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo;
- le occupazioni permanenti effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggi;
- le occupazioni con piante ornamentali e/o vasi fiori all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze nonché effettuate con panchine ed altri componenti di arredo urbano purchè:
 - * siano poste in modo da permettere una rapida rimozione delle stesse per mutate condizioni che lo impongano;
 - * la collocazione delle medesime non contrasti con le norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
 - * siano conformi alle prescrizioni comunali sull'arredo urbano;
 - * non delimitino aree di strada o marciapiede ad esclusivo beneficio del soggetto che le colloca;

* siano rimosse dietro semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale qualora detto spazio debba essere dato in concessione a terzi o per gli altri motivi che, a norma del presente Regolamento, giustifichino la revoca della concessione;

- le occupazioni effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociali) e dagli Enti del Terzo Settore - ETS previsti dalla vigente normativa che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita;

- le occupazioni occasionali come di seguito indicate:

* occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente dal canone quando avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dai regolamenti locali; in particolare, se posizionati al di sopra della carreggiata, il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a metri 5,10 rispetto al piano della carreggiata;

* occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;

* occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purchè delimitanti spazi di servizio e posti in contenitori facilmente movibili;

* occupazioni per operazioni di trasloco, spurgo e manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi per periodi non superiori alle 6 ore giornaliere;

- le occupazioni finalizzate a manifestazioni o iniziative di carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

- le occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge n. 1213/1965 e ss.mm.ii. per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione. L'esenzione si applica altresì quando le riprese rappresentino, attraverso una "dichiarazione d'interesse" della Giunta, un'opportunità di promozione turistica del Comune, diffondendo immagini del territorio comunale.

ART. 22 MAGGIORAZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Per aree di particolare interesse o pregio, possono essere previste dalla Giunta Comunale maggiorazioni del canone fino al 150%, con riferimento a determinate categorie di soggetti, a particolari periodi dell'anno o a specifiche tipologie di occupazione. Tale maggiorazione non si applica alle occupazioni riguardanti i passi e gli accessi carrabili e i cantieri.

2. La Giunta Comunale può prevedere ulteriori agevolazioni, rispetto a quelle già previste dal presente Regolamento, per occupazioni ritenute di particolare interesse per la promozione turistica del territorio ed altre finalità adeguatamente motivate, sempre di natura istituzionale, negli atti di competenza, fino alla totale esenzione del canone.

Art. 23 DISPOSIZIONI PER AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA

1. Le occupazioni che ricadono in aree private ad uso pubblico sottostanno a tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 24 SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto dal titolare dell'atto amministrativo, che costituisce titolo per l'occupazione, e, in mancanza, dall'occupante abusivo, che risulti da apposito verbale di contestazione redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. n. 296/2006.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Qualora nell'occupazione subentri altro soggetto, si rimanda a quanto previsto dal precedente art. 9.

4. Nel caso di occupazioni di suolo con passi o accessi carrabili, il canone è dovuto dal proprietario/proprietari dell'immobile/immobili a cui il passo stesso è a servizio. In caso di occupazione non regolarmente concessionata, il canone è comunque dovuto dai suddetti soggetti.

Art. 25 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, si individuano occupazioni permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni.

2. La durata delle concessioni per le occupazioni riferite ad attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dal Piano e dal Regolamento comunale commercio su aree pubbliche.

3. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti finalizzate alla realizzazione di manufatti per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi possono avere validità fino ad un massimo di anni 12, salvo annullamento, rinuncia, decadenza o revoca decorrenti dalla data del rilascio dell'atto di concessione.

4. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti riferite ad impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni possono avere validità fino ad un massimo di anni 6, salvo annullamento, rinuncia, decadenza o revoca decorrenti dalla data del rilascio dell'atto di concessione.

5. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti nei casi non previsti dal presente articolo possono avere validità fino ad un massimo di anni 5, salvo annullamento, rinuncia, decadenza o revoca decorrenti dalla data del rilascio dell'atto di concessione.

6. Le occupazioni temporanee hanno la validità indicata nell'atto di concessione, salvo annullamento, rinuncia, decadenza o revoca.

7. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti con passi o accessi carrabili hanno validità di anni 29, salvo annullamento, rinuncia, decadenza o revoca decorrenti dalla data del rilascio dell'atto di concessione.

Art. 26 DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone, per ciascuna occupazione, è determinato in base a tariffa, il cui importo è indicato analiticamente nell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione. In ogni caso, il canone è determinato sull'effettiva superficie occupata, se superiore a quanto indicato nell'atto amministrativo.

2. Il canone di ciascuna occupazione è ottenuto dalla tariffa base annuale, giornaliera o oraria graduata secondo la classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche, tenendo conto dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori, indicati al successivo art. 28, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 27 TARIFFA BASE DEL CANONE

1. La tariffa base annua, giornaliera e oraria, al metro quadro o al metro lineare per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, graduata per categorie secondo quanto disposto dal presente Regolamento e dall'elenco di classificazione allegato allo stesso, articolata in occupazioni permanenti o

temporanee, è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.

Art. 28 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate:

Nr. Progr	TIPOLOGIA	Coeff. Moltiplicatori
1	manufatti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi	1
2	edicole	1
3	occupazione ordinaria del suolo	1
4	pedane, tavoli e sedie	1
5	carrelli espositori	1
6	sottosuolo o soprassuolo (es. tettoie, pensiline)	0,70
7	occupazioni con tende fisse o retrattili	0,30
8	passi carrabili	0,50
9	divieto di sosta imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili	0,20
10	passi costruiti dal Comune inutilizzabili o non utilizzati	0,10
11	passi di distributori di carburante	0,30
12	distributori di carburante	1,7
13	distributori automatici	1
14	fiere e festeggiamenti	1,30
15	venditori ambulanti e produttori agricoli	0,50
16	attività edilizia	0,60
17	giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
18	manifestazioni politiche, culturali e sportive	0,20
19	occupazioni per l'effettuazione di riprese televisive e cinematografiche	1
20	A Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione singola)	15,50
21	B Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione multipla)	13,50

Art. 29 TIPOLOGIA ED ENTITA' DELLE OCCUPAZIONI

1. Il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata risultante dall'atto di concessione, non assumendo rilevanza i singoli elementi che danno luogo all'occupazione medesima.
2. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadrati o, dove previsto, in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
4. Per le occupazioni di soprassuolo o sottosuolo il canone è commisurato alla superficie occupata o a quella corrispondente alla proiezione al suolo delle occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo medesimo.
5. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare.
6. Le occupazioni permanenti con passi o accessi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno, al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale fino ad un massimo di 5 metri lineari tra l'accesso/passaggio e la sede stradale antistante. Oltre i suddetti 5 metri di profondità, per ogni metro lineare ulteriore, la superficie verrà misurata moltiplicando la larghezza del passo o accesso per la profondità di 0,50 metri. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o da fossette tombate o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
7. Su richiesta dei proprietari degli accessi carrabili a filo del manto stradale il Comune, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposita concessione, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di 10 metri quadrati; nel caso contemplato al presente comma, la tariffa ordinaria è ridotta al 20%.
8. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.
9. Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.
10. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 (venti) annualità del canone; inoltre, ove i soggetti passivi non abbiano più interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune; la messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese dei richiedenti.
11. Il canone per i distributori di carburante stabilito in base alla tariffa deliberata, va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri, mentre se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri (è ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità); per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi; per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi; il canone è dovuto, esclusivamente, per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati; le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzate, sono soggette all'applicazione del canone previsto dal presente Regolamento.

12. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale come da tariffa.

13. Le attività artigianali del settore alimentare possono occupare una superficie non superiore ai 4 (quattro) metri quadrati e, comunque, non al di fuori della proiezione della facciata relativa all'attività, delimitata con piante ornamentali, copribile con tende a sbraio o ombrelloni di colore terroso chiaro, in adiacenza ai locali di vendita dei prodotti, mediante la collocazione di attrezzature (tavoli e sgabelli alti) che consentano la consumazione di pasti veloci e frugali.

Art. 30 SUPERFICIE DI SUOLO ASSOGGETTATA AL CANONE - RIDUZIONI

1. Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1.000 metri quadrati la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.

2. Per le occupazioni effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.; del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente a particolari e contingenti esigenze che dovranno essere idoneamente motivate e circostanziate a limitati periodi temporali, non eccedenti comunque i 12 mesi consecutivi, la Giunta Comunale potrà deliberare l'applicazione di misure di riduzione del canone e/o della superficie occupata da assoggettare al pagamento dello stesso canone.

4. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione, fermo restando che, in presenza di più concessioni, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

5. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

Occupazione di suolo e soprassuolo

a) per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è determinata dalla proiezione ortogonale del perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo;

b) aree attrezzate con tavoli, sedie o simili, la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili;

c) aree mercatali e posteggi, per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato;

d) aree e manifestazioni, l'ammontare della superficie è calcolato dalla somma delle singole occupazioni.

Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni

a) ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta al rispetto della normativa di settore in materia edilizia;

b) ai fini della precedente lettera a), l'istanza di concessione è presentata da operatore idoneamente abilitato ai sensi della vigente normativa di settore e può avere per oggetto:

- l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

- l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata

in 30 mq. anche ai fini agevolativi di cui all'art. 63 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 446/1997.

c) La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata 6 anni;
- nei casi previsti dai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e, comunque, entro 90 giorni dalla data di cessazione degli effetti giuridici della concessione, con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale debitamente ripristinata;
- è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

d) Il canone relativo alle concessioni è quantificato ai sensi dell'art. 27 in applicazione della tariffa base ed in applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 28.

e) Per l'installazione temporanea degli impianti di cui alla immediatamente precedente lettera a), legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente Regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità rilevate dal competente Servizio comunale.

Occupazioni di sottosuolo

- a) per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, l'entità delle medesime è misurata in metri quadrati e, per quelle effettuate con cavi, condutture e tubazioni, in metri lineari;
- b) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone;
- c) per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente ed è commisurato al numero complessivo delle utenze, presenti nel territorio comunale, per la misura unitaria di tariffa fissata dalla normativa vigente. Tale tariffa è soggetta alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.

Occupazioni temporanee

- a) per tutte le tipologie di occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore ai 29 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%;
- b) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%;
- c) per tutte le tipologie di occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente - ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente occorre utilizzare non il criterio della frequenza di un'occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità - la tariffa è ridotta nella misura del 50%.

Le suddette riduzioni del canone non sono tra di loro cumulabili.

6. Nel caso di occupazioni orarie, il canone sarà conteggiato sulla base dell'importo giornaliero suddiviso in ventiquattresimi e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

CAPO III - DISCIPLINA DEL CANONE

Art 31 -VERSAMENTO DEL CANONE

Occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Qualora la domanda per i rinnovi delle occupazioni permanenti, di cui all'art. 3, comma 10, del presente Regolamento, sia presentata:

- a. oltre il termine previsto del 31 ottobre e, comunque, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, è dovuto un canone pari all'importo del canone annuo, in base alla tariffa permanente, maggiorato del 30%; nei casi di occupazioni/concessioni pluriennali, tale maggiorazione si applica solo per il primo anno;
- b. oltre il mese di marzo, si applicano le tariffe temporanee; la tariffazione temporanea è limitata al primo anno nei casi di occupazioni/concessioni pluriennali.

3. Qualora la domanda delle occupazioni permanenti, di cui all'art. 3, comma 10, del presente Regolamento, sia presentata per i casi di occupazioni nuove rispetto all'anno immediatamente precedente

- a. e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno dell'occupazione, è dovuto un canone pari all'importo del canone annuo in base alla tariffa permanente;

- b. oltre il 30 giugno, è dovuto un canone pari alla metà dell'importo del canone annuo in base alla tariffa permanente; nei casi di occupazioni/concessioni pluriennali, tale modalità di tariffazione si applica solo per il primo anno.

4. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione.

5. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto amministrativo il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo sia superiore a € 250,00 è ammessa la facoltà da parte del contribuente del versamento in quattro rate bimestrali di uguale importo, senza interessi, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la prima rata va versata contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo, le altre, di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili.

7. Per le occupazioni di sottosuolo, il versamento del canone per l'annualità in corso deve essere effettuato entro il 31 marzo, riferendosi al numero complessivo delle utenze sussistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, comprensive sia di quelle in atto sia di quelle iniziate e cessate entro il suddetto termine.

8. Per le occupazioni relative alle concessioni pluriennali per il commercio su aree pubbliche, si applicano gli stessi termini e le modalità di versamento del canone previste dal presente articolo.

Occupazioni temporanee

9. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee, se di importo pari o inferiore a € 250,00, va eseguito in unica soluzione al momento del rilascio della concessione. Se l'importo è superiore può essere corrisposto in due rate, senza interessi, di uguale importo, la prima al momento del rilascio della concessione, la seconda entro la scadenza dell'occupazione indicata nell'atto di concessione.

10. Per le occupazioni temporanee del suolo effettuate in forma ripetuta dai soggetti concessionari di servizi pubblici locali per l'effettuazione di attività di manutenzione delle reti presenti nel sottosuolo, il versamento del canone verrà effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione all'importo stimato dei metri quadrati da occupare nell'intero anno così come risultante dalle attività di programmazione degli interventi comunicate dai predetti concessionari al Comune. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, verificata l'esatta entità delle occupazioni effettuate nell'anno di competenza, i predetti concessionari provvederanno ad effettuare il versamento a saldo di quanto ancora dovuto. Nel caso in cui l'importo dovuto, come risultante dal calcolo effettuato a consuntivo, risulti inferiore a quanto pagato nell'anno di competenza, il versamento del canone da effettuare entro il 31 marzo per l'anno in corso verrà ridotto della somma vantata a credito dai predetti concessionari.

Disposizioni comuni

11. Il pagamento del canone sia per le occupazioni permanenti che temporanee deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Grosseto o tramite modello F24 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.

12. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

13. Gli importi dovuti a titolo di canone, per occupazioni permanenti o temporanee, il cui ammontare sia pari o inferiore a € 10,00 non sono dovuti.

Art 32 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio maggiori di quelle concesse;
- b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione ovvero oltre la data di decadenza, sospensione o revoca della concessione medesima.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti, se rispettano i requisiti previsti dal precedente art. 25, comma 1, lettera a), altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. n. 296/2006.

3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto secondo quanto stabilito al precedente comma, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

- a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata concessionata aumentata del 50% (cinquanta per cento);
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
- c) rimangono ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30/04/92 n. 285.

ART. 33 OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO DEL CANONE

1. In caso di omesso o parziale pagamento, il Servizio che ha effettuato la liquidazione del canone diffida l'interessato ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione. Decorso inutilmente tale termine:

- a) il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;
- b) il Servizio che ha emesso l'atto di diffida rimasto inadempito attiva le procedure per il recupero coattivo delle somme dovute secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente;
- c) l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti con la conseguente applicazione di quanto stabilito dal precedente art. 32;
- d) il Servizio che ha richiesto la costituzione delle garanzie secondo le modalità e le casistiche previste dai precedenti articoli, ne dispone l'incameramento a favore dell'Amministrazione Comunale.

ART. 34 SANZIONI

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui all'art. 33 che precede e di cui al successivo comma, consegue l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 300,00:

-per il mancato ritiro dell'atto di concessione entro 30 giorni dal rilascio e per la mancata tenuta della concessione di suolo pubblico, con allegata la planimetria, all'interno dell'esercizio per i controlli degli organi di vigilanza;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 300,00 e un massimo di € 600,00:

-per l'occupazione con componenti difformi da quelli oggetto di concessione;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 500,00 per il mancato ripristino dell'area alla scadenza della concessione, oltre all'imputazione delle spese per la rimessa in pristino e per eventuali danni arrecati;

d) il mancato rispetto delle altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 300,00.

2.Ogni altra violazione a quanto previsto dal presente Regolamento prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 300,00.

3.Le occupazioni abusive sono sanzionate, in esito a verbale di contestazione redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art.1 L. n. 296/2006, secondo quanto stabilito dall'art. 32 che precede.

Art. 35 RISCOSSIONE COATTIVA

1.Le somme dovute all'Ente per canone, indennità, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente.

Art. 36 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1.I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il rimborso è disposto entro 36 mesi dalla data della richiesta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

2.Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad € 15,00.

3.I rimborsi delle somme pagate e non dovute per l'anno in corso possono essere riconosciuti anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno, nell'anno successivo o negli anni precedenti.

4.La compensazione avviene su comunicazione del soggetto passivo da prodursi in forma scritta nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare come oggetto di compensazione.

CAPO IV PUBBLICITA' – NORME TRANSITORIE - CONTENZIOSO - ENTRATA IN VIGORE

Art. 37 PUBBLICITA'

1.Copia del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento sul sito internet dell'Ente.

Art. 38 NORME TRANSITORIE

1.L'Amministrazione Comunale provvederà, nei primi 6 mesi di entrata in vigore del presente Regolamento, a sensibilizzare gli operatori, anche in collaborazione con le Associazioni di Categoria, sull'importanza di un uso corretto del suolo pubblico al fine di rendere la Città accogliente, vivibile e rispettosa delle esigenze dei cittadini.

2.Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni delle vigenti normative.

3.Per l'anno 2019, primo anno di applicazione del canone, non è valido il termine di presentazione della domanda del 31 ottobre stabilito dai precedenti artt. 3 e 31. Le domande per l'occupazione permanente devono comunque essere presentate entro il termine del 31 marzo per non incorrere

nella maggiorazione del 30% prevista dall'art. 31 comma 2, lettera a). Le domande presentate oltre tale termine saranno disciplinate dallo stesso art. 31, comma 2, lettera b) e seguenti.

4. Per tutte le tipologie di occupazioni che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano già esistenti a seguito del rilascio di un atto concessorio di qualsiasi natura patrimoniale non sarà ammesso chiedere ulteriore suolo pubblico per il rilascio di una concessione finalizzata alla realizzazione di manufatti per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi nell'adiacenza delle stesse aree fino a che non sia giunto a scadenza il titolo concessorio originario.

5. Si considerano valide le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio già rilasciate in vigore della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche fino alla loro scadenza naturale; a decorrere dal 1° gennaio 2019 il prelievo di quanto dovuto verrà effettuato in regime di canone e non più di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Resta ferma la possibilità di rinuncia nelle medesime modalità previste dal precedente art. 10. Per il primo anno di applicazione del canone, la rinuncia deve essere comunicata entro il 28 febbraio 2019, fermo restando l'onere di corrispondere al Comune il canone per il periodo di effettiva occupazione. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone eventualmente già pagato. Sarà, invece, rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato dall'occupante.

Art. 39 CONTENZIOSO

1. Le controversie attinenti alla debenza del canone rientrano nell'ambito della competenza giurisdizionale del Giudice ordinario.

2. L'Amministrazione Comunale non procederà al rilascio della concessione nel caso di constatazione dell'esistenza di contenzioso giurisdizionale ovvero tributario con l'Amministrazione stessa alla data di presentazione della domanda, ai sensi del precedente art. 3, da parte di soggetti già presenti nella stessa area oggetto di domanda, in conseguenza di regolare concessione, per difformità edilizie, ambientali ed igienico sanitarie.

ART. 40 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2. Con la medesima data viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 13/06/1994 e sue ss.mm.ii., nonché ogni altra eventuale disposizione regolamentare in contrasto con le presenti prescrizioni.